



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 100/10^A

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)”

Proponente P.L. 100/10^A: Giunta regionale.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 14.12.2015.

Assegnata in data 16.10.2015 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 22 dicembre 2015

Relazione

Il disegno di legge n. 100/10^A di iniziativa della Giunta regionale, intende modificare la vigente legge regionale n. 35/2009 al fine di consentire un graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche.

La normativa sismica, nel tempo, ha richiesto sempre maggiori controlli da parte degli enti preposti, in fase preliminare di approvazione dei progetti ma anche nella successiva fase esecutiva, che si sono tradotti in una serie di iniziative tra cui proprio l'emanazione della legge regionale n. 35/2009. Quest'ultima, ha introdotto un sistema di trasmissione telematica dei progetti associato alla tradizionale procedura di presentazione in forma cartacea. Tutto ciò, però, non è stato sufficiente a snellire il sistema che è rimasto, di fatto, prevalentemente cartaceo.

Si è proceduto, pertanto, alla creazione di un sistema informatico (denominato SISMI.CA) attraverso il quale procedere alla digitalizzazione dell'intero sistema di rilascio dell'autorizzazione sismica, inclusa istruttoria, rilascio pareri e ogni altro adempimento inerente la pratica stessa che avverrà in forma telematica con firma digitale.

La proposta in oggetto, pertanto, emendando la legge regionale n. 39/2009, consente di fatto la sostituzione del vecchio sistema cartaceo e la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova procedura telematica. Proroga, inoltre, di quattro mesi il regime transitorio portando il termine precedentemente individuato dall'art. 5 comma 13 della l.r. n. 56/2013 di modifica della l.r. n. 35/2009, dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016.

La proposta di legge si compone di 20 articoli:

l'art. 1 individua obiettivi e finalità della legge, tra cui principalmente il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Viene, inoltre, previsto l'uso di SISMI.CA (Sistema Informativo per l'analisi strutturale ed il monitoraggio degli interventi in Calabria) per la nuova procedura di trasmissione dei progetti. L'art. 2 fissa gli ambiti di competenza della legge. L'art. 3 indica le ipotesi di intervento da cui scaturisce l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.P.R. 380/2001, con la trasmissione della stessa mediante la piattaforma SISMI.CA. L'art. 4 disciplina la procedura per la denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto meglio specificato nell'art. 5. L'art. 6 prevede le verifiche esercitate dal Servizio Tecnico Regionale distinguendo fra verifiche preliminari di conformità e verifiche sostanziali. L'art. 7 disciplina gli adempimenti previsti dalla legge 1086/1971, rimandando per le modalità esecutive al Regolamento Regionale di attuazione della presente legge. L'art. 8 dispone l'invio, da parte del direttore dei lavori, della relazione a struttura ultimata tramite SISMI.CA. L'art. 9 norma la procedura per eseguire il collaudo statico e l'art. 10 quella del certificato di idoneità statico. Gli artt. 11 e 12 si occupano delle responsabilità, degli accertamenti e della vigilanza sulle opere realizzate. L'art. 13 dispone il rilascio del certificato di agibilità che è condizionato al collaudo statico. L'art. 14 disciplina il sistema sanzionatorio. L'art. 15 prevede il parere del Servizio tecnico regionale ai sensi della l. 64/74, ai fini della verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. L'art. 16 disciplina la procedura per le denunce e per i progetti presentati sino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'art. 17 norma il periodo transitorio prevedendo una proroga di quattro

mesi, e quindi dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016, del termine già individuato dall'art. 5 comma 13 della l.r. n. 56/2013 di modifica della l.r. n. 35/2009. L'art. 18 abroga la legge n. 35/2009 e il Regolamento n. 7/2012, mentre l'art. 19 rinvia alla normativa statale vigente in materia per tutto quello che non viene disposto dalla presente legge e dal Regolamento Regionale di attuazione.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La proposta di legge prevede la digitalizzazione della procedura di trasmissione dei progetti, nonché di tutti gli atti ad essi attinenti, eliminando il cartaceo. Di conseguenza, sia l'istruttoria che gli altri atti avverranno in forma telematica attraverso l'utilizzo del software SISMI.CA. Quest'ultimo è stato già realizzato con copertura finanziaria in parte sul POR-FESR 2007/2013 e in parte con fondi regionali del capitolo dedicato alla normativa sismica.

Il testo non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Commissione, pertanto, non sono previsti oneri finanziari come attesta il Dipartimento Bilancio della Giunta regionale al "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria" allegato alla deliberazione di Giunta regionale 27/11/2015, n. 496.

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo del "Sistema Informativo per l'analisi strutturale ed il monitoraggio degli interventi in Calabria" nel seguito indicato, per brevità, con l'acronimo SISMI.CA.

Art. 2

Disposizioni generali.

1. La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capo II e Capo IV del *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380* (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella *legge n. 64/1974*, nella *legge n. 1086/1971* e successivi DD.MM., ed in particolare nel D.M. n. 1401/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni".

Art. 3

Autorizzazione sismica.

1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.P.R. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi.

2. Per le opere di cui al comma 1 prima dell'inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall'art 94 comma 1 del D.P.R. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione.

3. La denuncia di cui al comma 1 deve essere inoltrata direttamente al Servizio Tecnico Regionale (ex ufficio del Genio Civile). In ogni caso le Amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'art 103 del D.P.R. 380/2001.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 la denuncia dei lavori deve essere trasmessa, utilizzando la piattaforma informatica regionale SISMI.CA. dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. nell'ipotesi di opere pubbliche. La procedura telematica, accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e la trasmissione delle dichiarazioni e di tutti gli allegati progettuali richiesti e specificati nel regolamento di attuazione della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla *legge 2 febbraio 1974, n. 64* (L. 64/74) "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dalla *legge 5 novembre 1971, n. 1086* (L. 1086/71) "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica", dal *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380* "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - Capo II e Capo IV, dalle relative norme tecniche emanate con i successivi DD.MM., dal *D.M. 14 gennaio 2008* e Circolare C.S.LL.PP. n. 617/2009, dal *D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.*, dal *D.P.R. 207/2010* e s.m.i..

6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al *D.M. 14 01 2008* e Circolare C.S.LL.PP. n. 617/2009.

Art. 4

Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto.

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire nei modi indicati dal relativo Regolamento Regionale di attuazione della presente legge.

2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve

essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.

3. Il Servizio Tecnico Regionale acquisisce in modo automatico la denuncia e gli atti progettuali al protocollo attraverso il Sistema SIAR. Effettuate le verifiche, con le modalità riportate nel Regolamento Regionale, restituisce per via telematica il progetto vidimato digitalmente con l'esito dell'istruttoria.

4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia, qualora già istituito, o comunque all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e l'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom, ...), ovvero inviata via PEC ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.

5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico regionale di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 o all'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

6. Il direttore dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione al Servizio Tecnico regionale da trasmettere con apposita istanza telematica. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del Permesso di Costruire o del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare.

7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio Tecnico Regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66 del D.P.R. 380/2001.

8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata, a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o di DD.MM. di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

Art. 5

Progetto ed allegati

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, ovvero dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e delle altre norme in materia (DLgs 163/06 s.m.i., DPR 207/2010, DD.MM. normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dalle NTC08 ed eventuali s.m.i. e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati del Regolamento Regionale.

2. La denuncia deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante che il progetto è stato redatto in conformità alla legge n. 64/74, ovvero alla parte II capo IV Sezione I del DPR 380/2001, e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (DLgs 163/06, DPR 207/2010, DD.MM. normative tecniche) e che lo stesso è corrispondente a quello presentato ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile che venga indicata la classificazione della tipologia di intervento e la classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal Regolamento Regionale.

3. Qualora l'intervento sia relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90 comma 1 del DPR n. 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità redatto dal progettista e per come stabilito dal Regolamento Regionale. La predetta certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

Art. 6

Verifiche.

1. Il Servizio Tecnico regionale esercita verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato ed alle norme tecniche, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 alla Parte II Capo IV Sezione I del D.P.R. 380/2001 e dei relativi DD.MM. applicativi.

2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con il supporto della procedura informatizzata SISMI.CA. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio Tecnico Regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante il SISMI.CA consentono inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La procedura SISMI.CA esegue tali

elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.

3. Il Servizio Tecnico regionale esegue, per tutte le opere verifiche preliminari di conformità dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal Regolamento stesso. Esse sono propedeutiche per la verifica sostanziale che il servizio tecnico regionale provvede ad effettuare istruendo nel merito gli atti progettuali.

4. Il rilascio dell'atto autorizzativo avviene a seguito dell'esito della verifica preliminare di conformità e dell'esito della verifica sostanziale così come disciplinato specificatamente dal Regolamento.

Art. 7

(Adempimenti legge 5 novembre 1971, n. 1086) (parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

1. Tutti gli adempimenti previsti dalla *legge 1086/1971*, ovvero dagli *articoli 65 e 67 del D.P.R. 380/2001*, vengono effettuati presso il Servizio Tecnico Regionale, con le modalità previste dal regolamento regionale di attuazione.

Art. 8

Relazione a struttura ultimata

1. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art 6 della legge 5/11/1971 n. 1086 ovvero dell'art 65 comma 6 del D.P.R. 380/2001, deve depositare presso il Servizio Tecnico Regionale in via telematica tramite SISMI.CA, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata comprensiva, per come previsto dalle norme tecniche in materia, dei certificati di laboratorio circa le caratteristiche dei materiali impiegati.

2. Il Direttore dei lavori, subito dopo avere ricevuto il visto di deposito da parte del Servizio Tecnico Regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del Certificato di Collaudo statico.

Art. 9

Collaudo statico.

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, anche se non concernente l'art. 7 della legge 5.11.1971 n. 1086 e l'art 67 del D.P.R. 380/2001, per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dalla normativa sismica e, nello specifico, dal *D.M. 14 gennaio 2008 s.m.i.*.

2. Il Certificato di Collaudo delle opere, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere depositato, nei tempi previsti dall'art. 67 comma 5 del D.P.R. 380/2001, al Servizio Tecnico regionale, in via telematica tramite SISMI.CA.

3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti nella normativa vigente in materia e dal Regolamento Regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge in vigore.

Art. 10

Certificato di idoneità statica.

1. Il certificato di idoneità statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio Tecnico Regionale in via telematica tramite SISMI.CA solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi della *leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03* e s.m.i.. L'istanza di condono presentata al comune, dovrà essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.

2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalle sopra citate leggi, dai successivi DD.MM. e Circolari Ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge. Il certificato per come previsto dalle norme disciplinanti la materia, deve essere redatto con riferimento alla normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.

Art. 11

Responsabilità.

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella *legge 2 febbraio 1974, n. 64*, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del *D.P.R. n. 380/2001*, dei relativi DD.MM. e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il Collaudatore, altresì deve specificatamente attestare nel proprio certificato di collaudo, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del Capo IV del *D.P.R. 380/2001*, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'art. 62 del medesimo *D.P.R. (ex art 28 legge 02.02.1974 n. 64)*.
4. Per le opere non soggette alla *legge n. 1086/71* o alla Parte II Capo II del *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle NTC 2008 s.m.i., il direttore dei lavori, entro 60 giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle NTC 2008 è dell'art 9 comma 1 della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle NTC 2008 s.m.i. il direttore dei lavori deve trasmettere al Servizio Tecnico regionale, entro 60 giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.

Art. 12

Accertamenti e vigilanza

1. Per quanto riguarda la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi n. 64/74, n. 1086/71, dal *D.P.R. n. 380/2001* e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell'*art 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64* e nell'*art 103 del D.P.R. n. 380/2001*, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal servizio tecnico regionale. Inoltre, gli stessi agenti devono, altresì, accertare, ai sensi del citato art. 103 se le opere procedono in conformità al progetto autorizzato. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, i citati compilano processo verbale trasmettendolo al Servizio Tecnico regionale.
3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla *legge 1086/1971*, dalla *legge 64/74*, ovvero nella Parte II Capo II Sezione II e Capo IV Sezione III del *D.P.R. n. 380/2001*.

Art. 13

Utilizzazione degli edifici.

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'*articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001*, è condizionato, tra l'altro, alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 14

Sistema sanzionatorio.

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del *D.P.R. n. 380 del 2001*.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del *D.P.R. n. 380 del 2001*.
3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dall'*articolo 99 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64)* sono demandate agli Enti territoriali.

4. La Regione provvederà a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

Art. 15

Parere sugli strumenti urbanistici.

1. Tutti i comuni nella procedura di formazione e/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'*art 19 della legge regionale n. 19 del 16.04.2002 recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria"* e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Servizio Tecnico Regionale, competente per territorio, il parere ai sensi dell'*art 13 della legge 02.02.1974 n. 64 (art. 89 del D.P.R. n. 380/2001)* ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il suddetto parere va acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla *Legge Regionale n. 19/2002 s.m.i.*, ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.

3. I Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali in forma Associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici previsti dal comma 4 dell'*art 20 della Legge Regionale n. 19/02* e dagli elaborati nel rispetto di quanto dettato dalle linee Guida della pianificazione regionale approvate con *OCR n. 106/2006* e successivamente nel rispetto del Quadro Territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.

4. Nella definizione dei Piani Strutturali, il Servizio Tecnico Regionale esprime parere nei termini e modalità fissati dalla *Legge Regionale n. 19/2002* e per come successivamente specificato nel Regolamento Regionale.

Art. 16

Attuazione procedure.

1. Fermo restante quanto previsto all'*art. 1.* per le opere di cui all'*art. 3* la cui denuncia e progetto risultano acquisite al protocollo del Servizio Tecnico Regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, continuano ad applicarsi le modalità per come stabilite dalla Legge Regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i. Ciò, fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

Art. 17

Disposizioni transitorie.

1. E' demandato alla Giunta Regionale il compito di emanare, entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposito regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici.

2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'*art. 1* della presente legge e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova procedura totalmente telematica Sismi.CA, con la presente legge viene prorogato di quattro mesi a decorrere dal 01 gennaio 2016 e fino al 30 aprile 2016 il regime transitorio di cui all'*art 5 comma 13 della Legge Regionale n. 56 del 30.12.2013 di modifica della L.R. n. 35/2009*, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

Art. 18

Abrogazioni.

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 18, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo Regolamento di attuazione sono abrogate:

a) la *legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i.*;

b) il Regolamento n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i..

Art. 19

Norma di rinvio.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge e dal Regolamento Regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vigente in

materia.

Art. 20
Entrata in vigore.

La presente legge viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo Regolamento Regionale di cui all'art. 16 comma 1, con esclusione di quanto disposto dall'art 17 comma 2 che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.